



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia

Milano, 30.11.2018

Prot. n. 2018/13253 /Atti

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro, di cui all'art. 54, D.Lgs. 50/2016, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall'Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, così come modificato dalla Legge n. 190/2014, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Lombardia, mediante bando trasmesso alla G.U.U.E. in data 07/02/2018, pubblicato sulla G.U.R.I. – V Serie speciale n. 19 del 14/02/2018, sul profilo committente www.agenziademanio.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell'art. 73, comma 4, del D.Lgs. 50/2016

PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

Della comunicazione di esclusione ai sensi dell'art 76 comma 5 lettera b) del D.Lgs 50/2016 di cui al prot.n. 2018/13253 del 05.10.2018.

IL DIRETTORE REGIONALE

Vista la comunicazione prot.n. 2018/13253 del 05.10.2018 con la quale è stata disposta ai sensi dell'art 76 comma 5 lettera b) del D.Lgs 50/2016, l'esclusione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra la Società Techne S.p.A. in qualità di capogruppo e la Società GILC Impianti S.r.l., in qualità di mandante, dalla procedura di gara in oggetto, per le ragioni qui di seguito richiamate: *"Dalla lettura della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di partecipare per il lotto 3 in qualità di capogruppo dichiarando di eseguire le opere per la quota del 52%, del costituendo raggruppamento con la Società G.I.L.C. S.r.l. che eseguirà le opere per la quota del 48%. La Società Techne S.p.A., candidata al ruolo di Copogruppo, presenta attestazione SOA per la categoria OG11 in classifica III mentre la Società G.I.L.C. S.r.l. presenta attestazione Soa per la categoria OG11 classifica IIbis. La società Techne S.p.A. in qualità di mandataria, non possiede i requisiti in misura maggioritaria, come previsto al paragrafo XI punto 3.3 del Disciplinare di gara."*

Vista l'istanza di revisione pervenuta a mezzo posta elettronica certificata in data 08.10.2018 con la quale la Società Techne S.p.A., in qualità di capogruppo, contestando il provvedimento espulsivo, ha chiesto l'assegnazione di 10 giorni per ripresentare un nuovo impegno a costituire un raggruppamento temporaneo di imprese con la Società GILC Impianti S.r.l. ma con diversa indicazione delle quote di esecuzione.



Corso Monforte, 32 – 20122 Milano – Tel. 02/7626181 – Fax. 02/762618292

e-mail: drc.lombardia@agenziademanio.it

posta certificata: dre_Lombardia@pce.agenziademanio.it



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lombardia

La scrivente Centrale di Committenza, considerato l'impossibilità di concedere la tempistica richiesta dall'Operatore Economico, poiché la documentazione che lo stesso intenderebbe produrre, non risulta sanabile con la procedura del cd "soccorso istruttorio", previsto dall'art 83 del D.Lgs 50/2016, ha provveduto, comunque, ispirandosi a quanto più volte ribadito sia dall'ANAC che dalla giurisprudenza in materia a rivedere la documentazione amministrativa prodotta dal costituendo RTI e ad approfondire la casistica, in ossequio al principio della massima partecipazione alle procedure di gara.

Sul punto, l'ANAC, con propria determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, ha confermato l'orientamento più volte espresso, secondo cui l'espressione "*l'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria*" si riferisce ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione allo specifico appalto, in relazione alla classifica posseduta risultante dall'attestazione SOA e concretamente "spesa" ai fini dell'esecuzione dei lavori, e non in assoluto, precisando, al riguardo, che la mandataria deve spendere i requisiti in percentuale maggioritaria nella specifica gara e per ognuna delle categorie presenti nella gara (cfr., da ultimo, parere AVCP n.76 del 16 maggio 2012).

L'Autorità ha già precisato che quando al Raggruppamento Temporaneo di Imprese partecipano due sole imprese – come nel caso di specie – l'aggettivo maggioritario, che connota la percentuale del possesso dei requisiti da parte della capogruppo, indica che la mandataria deve spendere in quella specifica gara e per ognuna delle categorie presenti nella gara, una qualifica superiore al 50 per cento dell'importo dei lavori, perché solo in tal modo essa potrà possedere anche una qualifica superiore a quella del suo unico associato (parere n. 236 del 5 novembre 2008, Parere n. 203 del 18/11/2010). L'Autorità nel precisare che la normativa va interpretata nel senso che la mandataria deve spendere nella specifica gara una qualifica superiore al 50% dell'importo e non va, invece, interpretata nel senso che la mandataria deve possedere una qualifica superiore a quella delle mandanti, ha voluto precisare che la mandataria può anche possedere requisiti in misura inferiore alla mandante purché in quella gara ne spenda più della mandante.

Nel caso di specie, la mandataria TECHNE SPA, dichiarando di eseguire le opere per la quota del 52% del costituendo raggruppamento con la società G.I.L.C. s.r.l. a cui spetta la restante quota del 48%, possiede i requisiti nella misura maggioritaria, nel senso richiesto dall'art. 92 del Regolamento, in quanto, essendo il raggruppamento in parola composto di due soli concorrenti, la percentuale maggioritaria spesa dalla mandataria risulta superiore al 50%.

DISPONE

Esaminati agli atti di gara

- l'annullamento in autotutela della comunicazione di esclusione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra la Società Techne S.p.A. in qualità di capogruppo e la Società GILC Impianti S.r.l., ai sensi dell'art 76 comma 5 lettera b) del D.Lgs 50/2016 di cui al prot.n. 2018/13253 del 05.10.2018;



- la riammissione della del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra la Società Techne S.p.A. in qualità di capogruppo e la Società GILC Impianti S.r.l., alle successive fasi della procedura di gara;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet della Centrale di Committenza, ai sensi dell'art 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016;
- la comunicazione del contenuto del presente provvedimento alla Commissione di gara per il seguito di competenza.

Per la Centrale di Committenza
Il Direttore Regionale
Dott.ssa Rita Soddu

